



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 494 del 22/06/2020

Determina N. 200 del 12/06/2020

PROPOSTA N. 573 del 12/06/2020

OGGETTO: SERVIZIO PER LA TRASFERENZA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E DEI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE - AFFIDAMENTO

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco prot. n. 6682 del 12/05/2020 è stato nominato il Responsabile dell'Area II[^] - Settore III^o "Lavori Pubblici – Ambiente ed Ecologia", incaricato delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 17/05/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESO che con l'art. 17, comma 8, della L.R. 36/2013 viene stabilito che *"Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarità è diversa dagli enti locali non sono ricompresi nell'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L'AGIR, su proposta del Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e le disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilità di ulteriore conferimento delle tariffe"*.

RICORDATO inoltre che con il comma 9 del medesimo art. 17 viene stabilito che *"L'AGIR in caso di criticità riferite alla disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di conferimento di cui alla programmazione di settore vigente, può individuare gli impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani l'accesso secondo le modalità indicate al comma 7"*.

CONSIDERATO che l'Assemblea dei Sindaci, con la contestuale sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (AGIR), si è insediata a L'Aquila in data 31/05/2018, è stato dato avvio alla programmazione delle attività di cui alla L.R. 36/2013.

TENUTO CONTO che, tuttavia, il Consiglio Regionale [in occasione dell'approvazione a maggioranza il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 - 2021, il Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 (Piano di Rientro), la Legge di Stabilità regionale 2019 e il Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021] ha inteso approvare una serie di norme che prorogano al 2019 diverse disposizioni legislative tra cui la proroga per concedere una deroga di ulteriori sei mesi dall'insediamento dell'AGIR, ai Comuni per l'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e il recepimento dello schema tipo di Regolamento Edilizio (RET) in base all'intesa della conferenza unificata.

ATTESO che, ad oggi, essendo intervenuta la piena operatività dell'AGIR, si è in attesa di ricevere informazioni da enti sovraordinati in merito al superamento di una fase fortemente critica relativa al trattamento/smaltimento dei CER 20.03.01, 20.03.03 e 20.01.08.

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, della L.R. 36/2013 che testualmente recita *“I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4”*,

RITENUTO opportuno, pertanto, di individuare per il periodo transitorio, nelle more della piena operatività della più volte citata Autorità, un impianto idoneo per il conferimento dei rifiuti di cui ai CER 20.03.03 e 20.01.08;

CONSIDERATO altresì che l'art. 182 bis (principio di autosufficienza e tutela dell'ambiente) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce l'obbligo di:

- a. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b. permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. - In applicazione all'art. 9 della L.R. 45/2007 *“Principio di tutela dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile”*;

PRESO ATTO che la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., che attualmente garantisce il servizio di trasferimento dei rifiuti di cui ai CER 20.03.03 e 20.01.08 ha inteso attuare una modifica unilaterale degli accordi, applicando una tariffa per lo smaltimento del CER 20.01.08 pari a 170,00 €/T e una tariffa per lo smaltimento del CER 20.03.03 pari ad € 127,50 €/T;

EFFETTUATA una ricerca di mercato tra i pochi soggetti autorizzati al trattamento/smaltimento dei CER sopra indicati e ai soggetti titolari di impianti di trasferimento, è risultato che la ECO CONSUL s.u.r.l., avente sede legale in Folignano (AP) e sede operativa in Ancarano (TE), titolare di impianto autorizzato con Determinazione n. DA 21/29 del 12 Febbraio 2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e successiva integrazione Determinazione n. DPC026/253 del 2 novembre 2017 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, garantisce adeguata volumetria per il conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Montorio al Vomano, di cui ai CER 20.01.08 e 20.03.03;

VISTA l'offerta della ECO CONSUL s.u.r.l. che si rende disponibile a svolgere la trasferimento del CER 20.01.08 per € 160,00 €/T e del CER 20.03.03 per € 110,00 €/T;

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra esposto, che ricorrono le condizioni tutte per affidare il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e dei residui della pulizia delle strade (CER 20.03.03) ECO CONSUL s.u.r.l., avente sede legale in Folignano (AP) e sede operativa in Ancarano (TE), gestore dell'impianto di trasferimento, sito sulla strada Provinciale Bonifica Tronto del Comune di Ancarano;

VERIFICATO che dalle predette offerte, protocollo n. 7672 del 09/06/2020 e protocollo 7673 del 09/06/2020, si può attestare la congruità dei prezzi;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO che:

1. ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende perseguire il fine del corretto conferimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati;
- il contratto ha ad oggetto: *“Servizio per la trasferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei residui della pulizia delle strade”* provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Montorio al Vomano, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- il contratto verrà stipulato mediante accettazione del presente atto, anche a mezzo PEC, da parte della ECO CONSUL s.u.r.l.;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente Determinazione;
 - la scelta del contraente viene effettuata mediante quanto stabilito dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, il quale stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitari (stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.... omissis..”;
 - che a cura del Responsabile del Procedimento, sarà effettuata la pubblicazione sul sito internet del Comune del servizio affidato;
2. che, in relazione ai prezzi, gli stessi risultano convenienti;
 3. che il controllo sullo svolgimento del servizio sarà effettuato in forma diretta dal personale del settore Lavori Pubblici, Ambiente ed Ecologia;
 4. che è stato individuato nell'Ing. Caterina Mariani, Responsabile dell'Area LL.PP., il Responsabile del Procedimento;

RICORDATO che:

1. L'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 testualmente recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzati nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di

previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

RITENUTO di dover procedere ad impegnare la somma necessaria per il servizio in parola, stante la ricorrenza del citato art.163 del d.Lgs. 267/2000, comma5, lett.c);

DATO ATTO del disposto del comma 2[^], lett. a), dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, il quale stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitari (stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.... omissis..”;

ACCERTATO che il servizio di che trattasi non risulta reperibile tra i cataloghi presenti nella piattaforma Acquistinrete del MEF, sia tra le Convenzioni Consip attive sia nel mercato elettronico MEPA, per cui è possibile procedere mediante acquisizione in economia del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;

ATTESO che il pagamento del servizio in oggetto sarà effettuato, a 60 gg. fine mese dalla data di acquisizione al protocollo della fattura, previa verifica, da parte del competente ufficio, della regolarità della prestazione fornita;

DATO ATTO altresì che:

- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG: **Z212D4C9F0**, che sarà riportato in sede di liquidazione della prestazione, sulle fatture emesse dalla ditta esecutrice della fornitura e sul relativo mandato di pagamento;
- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;
- del visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che costituisce accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009;
- che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107 della legge 267/2000, che individua le competenze dei dirigenti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 182 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “principio di prossimità”;
- l'art. 9 della L.R. 45/2007 “principio di tutela dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile;

DETERMINA

- 1. DARE ATTO** che la premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 nel testo vigente;

2. **DI APPROVARE** le offerte della ECO CONSUL s.u.r.l., n. 7672 del 09/06/2020 e n. 7673 del 09/06/2020;
3. **DI FARE ASSUMERE** alla presente determinazione il valore di “determinazione a contrattare”;
4. **DI AFFIDARE** alla ECO CONSUL s.u.r.l., gestore dell’impianto di trasfenza, sito su Strada Provinciale Bonifica Tronto del Comune di Ancarano, il “Servizio per la trasfenza dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei residui della pulizia delle strade”, provenienti dalla raccolta differenziata “porta a porta” nel territorio comunale, dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020, comunque fino al raggiungimento dell’importo di € 39.900,00, IVA esclusa;
5. **DI DARE ATTO** che il Comune di Montorio al Vomano si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’AGIR individuerà gli impianti di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali sarà garantito l’accesso ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa di € 43.890,00, I.V.A compresa, è finanziata con mezzi del bilancio comunale con imputazione della spesa al Cap. 2611 del bilancio provvisorio corrente esercizio – Anno 2020;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio e viene trasmessa all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Caterina Mariani a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502217.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 573 del 12/06/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Ing. MARIANI CATERINA in data 22/06/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 573 del 12/06/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	2611	437	1	09	03	1	03	1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	43.890,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA il 22/06/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 685

Il 23/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 494 del 22/06/2020 con oggetto:
SERVIZIO PER LA TRASFERENZA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E DEI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE - AFFIDAMENTO

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CIMINI CARLA il 23/06/2020.